

Prot. n. 71 _del 17/03/2017



COMUNE DI ALCAMO

Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia di Trapani

DIREZIONE 3 – SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE
AREA – 5 RISORSE UMANE

OGGETTO: Prosecuzione del servizio della Dipendente Sig.ra Di Stefano Vita nata in Alcamo il 20/11/1950, Cat. A Pos. Ec. A1, ai sensi dell'art. 24 della legge 214/2011.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 441 DEL 17/03/2017

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L.241/90;

Vista l'istanza del 16/01/2017, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 2330 del 16/01/2017, che si allega in copia, per farne parte integrante e sostanziale, presentata dalla dipendente sig.ra Di Stefano Vita, nata il 20/11/1950, Operatore Servizi Ausiliari Cat. A Pos. Ec. A1, con la quale chiede di rimanere in servizio, al solo fine del raggiungimento del diritto a pensione, ai sensi della L.214/2011;

Visto il D.L. n. 201 del 2011 convertito in legge n. 214/2011, che con l'art. 24 ha introdotto una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici;

Considerato che, conseguentemente, per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, iscritti alle casse dell'INPS ex INPDAP, uomini e donne, il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, dal 2016 si consegue al compimento del 66° anno di età (commi 6 e 7 dell'art. 24) e 7 mesi (adeguamenti legati alla speranza di vita) e, altresì, in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Considerato che, inoltre, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° Gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e 7 mesi e quello contributivo pari a 20 anni, l'accesso al pensionamento è altresì condizionato all'importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;

Considerato che, infine, si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di 5 anni;

Considerato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 282/1991 ha affermato “ *il principio secondo cui non può essere preclusa senza violare l'art. 38 c.2 della Costituzione, la possibilità per il personale che al compimento del 65° anno, quale che sia la data di assunzione, non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il conseguimento di tale diritto, non può che avere(..) valenza generale*”;

Accertato che la sig.ra Di Stefano Vita è stata assunta presso questo Comune dal 01/07/2005, con contratto a tempo indeterminato e parziale, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1827 del 05/08/2005, essendo risultata vincitrice delle selezioni riservate ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili, con il profilo di “Puliziere ufficio”;

Accertato, altresì, che al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi di età e, cioè, al 30/06/2017, la dipendente non matura il diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto non raggiunge un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

Visto il D.lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);

Visto il D.lgs n.165 /2001vigente Testo Unico del pubblico impiego);

Vista la L.30/07/2010, n.122;

Vista la L. 22/12/2011, n.214;

Propone di determinare

1. di accogliere l'istanza e di mantenere in servizio la sig.ra Di Stefano Vita, xxxxxxx, dipendente con contratto a tempo indeterminato e parziale, con la qualifica di "Operatore Servizi Ausiliari" Cat. A Pos. Ec. A1, fino al raggiungimento dei requisiti minimi essenziali per il diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 24 della L. 214/2011, ovvero un'anzianità contributiva minima pari ad anni 20 e che l'importo della pensione risulti non essere inferiore a 1,5 dell'importo dell'assegno sociale o 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione;
2. di notificare alla dipendente Sig.ra **Di Stefano Vita** e al Dirigente della 2° Direzione "Affari Generali" Area 1, il presente provvedimento ad ogni effetto di legge.

Responsabile del procedimento
f.to Sig.ra Rosanna varvaro

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'Ufficio di Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza.

DETERMINA

1. Di approvare la superiore proposta di determinazione.
2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo Comune.

Alcamo _____

PER DELEGA DEL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
ISTRUTTORE DIRETTIVO
f.to - Rag. *Giovanni Dara*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ per 15 gg. consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale

f.to -Dott. Vito Antonio Bonanno-